

L'importanza della gradualità nell'insegnamento dello sci come educazione alla consapevolezza dell'ambiente montano e dei propri limiti

La montagna offre magnifici panorami ed è occasione per rilassare la mente dalle preoccupazioni del lavoro e della vita quotidiana. Ma la montagna non è solo questo, chi vuole conoscerla meglio può munirsi di racchette da neve o attrezzare i propri sci con le pelli, che un tempo erano di foca ora sono per lo più sintetiche, ed effettuare percorsi in libertà ed in un ambiente incontaminato. Chi invece desidera percorsi già preparati ha a disposizione stazioni di sci complete di piste da fondo e da discesa, di zone predisposte con salti e gobbe, half pipe e salti per la gioia degli sciatori più esigenti e degli snowboarder. In tutte queste situazioni non si può più parlare solo di turismo, ma si entra invece nel campo delle attività sportive. Lo sport ai nostri giorni è stato rivalutato come attività alla quale sono associati valori positivi utili sul piano della salute e dell'educazione.

La legge dello Stato italiano, che ha riordinato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha istituito appositamente un comitato avente la finalità di diffondere lo sport, affinché tutti possano praticarlo, e a tal fine disponendo che questo comitato collabori con le istituzioni locali, con le Università e con le scuole, dove si forma l'educazione dei giovani.¹

Dal 2003, in Italia, ogni anno la prima domenica del mese di giugno è dedicata allo sport e il Coni e le amministrazioni pubbliche assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le iniziative, volte a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport "quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento della personalità dell'individuo, di preservazione della salute, di miglioramento della qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile".²

Questa attenzione per lo sport non appartiene solo all'Italia, ma è un obiettivo comune dei paesi europei, e proprio a tale fine il Consiglio d'Europa nel promulgare la "Carta europea dello sport per tutti"³ ha enunciato il diritto di chiunque ad accedere alle attività sportive. Per volere del Consiglio d'Europa⁴ l'anno 2004 è stato celebrato come anno dedicato allo sport come strumento di educazione.

Nel concetto di sport rientra tutto quanto attiene alla pratica sportiva, sia quella che ognuno può praticare in forma individuale e non competitiva, sia quella diretta ai più piccoli e vissuta come attività ludica, sia l'agonismo a livello amatoriale o giovanile, ed infine le competizioni a livello nazionale o internazionale con il conseguente apporto di spettacolo e di tifoseria, anch'esso preso in considerazione dalle citate normative, che contemplano anche l'aspetto socializzante dello sport.

Al giorno d'oggi si parte quindi dal presupposto che lo sport faccia bene, in tutte le sue forme e manifestazioni, ed è considerato strumento fondamentale per la tutela della salute, per lo sviluppo delle capacità fisiche "nelle generazioni presenti e future", dunque non solo è consigliato, bensì è un diritto e tutti possono praticarlo in ogni situazione della vita dall'infanzia all'adolescenza, in ogni età, compreso, poiché si parla di generazioni future, anche il periodo della gravidanza e perché

¹ Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 176). - Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 10 Comitato nazionale sport per tutti.

1. Il Comitato nazionale sport per tutti, al fine di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva, partecipa ad iniziative di promozione e propaganda a livello nazionale cooperando con i soggetti competenti in materia, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche e universitarie.
2. Fanno parte del Comitato nazionale sport per tutti i rappresentanti del CONI, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, nonché delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e del Ministero della pubblica istruzione.
3. I compiti, la composizione ed i criteri di funzionamento del comitato nazionale sport per tutti sono stabiliti dallo statuto, che prevede altresì i criteri per garantire l'adeguato raccordo tra le attività del comitato e le esigenze territoriali.

² DIRETTIVA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2003

³ «Carta europea dello sport per tutti», adottata dal Consiglio d'Europa il 24 settembre 1976, nella quale sono compendiate i principi che debbono presiedere alle azioni concrete degli Stati membri per una politica di sport per tutti, afferma che «chiunque ha il diritto di praticare lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano»;

⁴ decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 291/2003/CE del 6 febbraio 2003, che ha designato il 2004 quale «Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport»

questo diritto non rimanga una vuota proclamazione, appositi organi sono stati istituiti con la finalità di rendere realtà le dichiarazioni di diritti contenute nella normativa.

Parlando di “sport per tutti” vanno dunque ricondotte al concetto di sport tutte le attività che si svolgono in montagna, e dunque non solo le competizioni, ma anche i primi approcci con la neve, e anche l’attività sciistica o con lo snowboard del turista in visita nelle località di montagna, che vuole respirare aria pura nei fine settimana. Ciò che cambia in questo diverso atteggiamento verso gli sport della neve è solo il diverso obiettivo finale della persona e l’impegno e la dedizione nella pratica dell’attività sportiva.

Valutati questi parametri che sono di cultura, ma che sono riportati nel diritto positivo, diventa difficile associare il concetto di sport ad un rischio insito nella stessa attività sportiva che possa portare ad effetti invalidanti, certamente negativi per la salute, per l’educazione, per la società di cui ciascuno fa parte e pertanto rappresentano l’esatto opposto dalle proclamazioni utopistiche delle norme sopra riportate.

Il paradosso degli sport della neve è rappresentato proprio dalla frequenza degli incidenti ai quali le normative cercano di dare risposta organizzando il soccorso, piuttosto che prevenendo gli eventi non desiderati.⁵

Occorre meditare su queste contraddizioni e cercare di capire quale debba essere il vero obiettivo degli sport della neve ed il ruolo del maestro di sci, infatti nell’affrontare una nuova disciplina nessuno inizia quando è già capace e la fase di apprendimento non termina mai, poiché anche il gesto tecnico dell’atleta può essere sempre perfezionato con serio ininterrotto impegno, al fine di raggiungere quella piccola differenza in centesimi di secondo che possono significare la vittoria o il piazzamento in una gara a livello mondiale giocata da atleti di pari eccelse capacità.

Per imparare a sciare occorre in primo luogo imparare a scivolare senza timore. La prima riflessione diventa quindi quella di meditare brevemente sul significato negativo che generalmente si associa ai termini: “scivolare, sdruciolevole, terreno o superficie scivolosi” al punto che la normativa sulla sicurezza del lavoro contiene una norma che impone al datore di lavoro di eliminare le superfici sdruciolevoli e di esporre nei cantieri l’apposito cartello, dove tra l’altro deve essere esposto l’avviso di allerta in presenza di superfici scivolose (cfr. D.L.gs 626/1994 art.33,c.3 ; DPR n.547/1955 art.11)⁶ Lo sci dunque si presenta subito anomalo e in contrasto con le raccomandazioni di prudenza inculcate nel pensiero comune.

Nel momento in cui il turista si presenta per la prima volta sulle piste di sci ecco che deve superare questo luogo comune ed eliminare una normale sensazione di autodifesa dalla possibilità di scivolare, che costituisce invece il presupposto perché si possa esercitare questo sport.

Molti preferiscono apprendere da soli, guardando gli altri, provando e riprovando, altri invece si affidano ad una scuola di sci o direttamente ad un maestro. Non c’è un’età limite per imparare a sciare e per perfezionare la propria tecnica, tuttavia la maggior parte della clientela delle scuole di sci è molto giovane. Spesso accade che i genitori che non sanno sciare e sognano meravigliose discese sulla neve, desiderano che i propri figli imparino ed abbiano ciò che essi non hanno avuto,

⁵ L.R. 15 gennaio 1997, n. 2, modificato con L.R. 15 dicembre 2000, n. 34.

Allo scopo di garantire un servizio di soccorso qualificato, di pronto intervento e di assicurare un’adeguata organizzazione operativa sulle piste di sci della regione, così come previsto dall’art. 8 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), le disposizioni della presente legge disciplinano l’attività di direttore delle piste e di addetto al servizio di soccorso, di seguito denominato *pisteur-secouriste*, e di conseguenza si applicano a tutto il personale, dipendente e non dipendente, che svolge le mansioni anzidette.

1-bis. In considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso di cui al comma 1, la Regione assume a proprio carico le spese relative al medesimo servizio, la cui responsabilità organizzativa e gestionale è affidata ai soggetti gestori delle piste di sci.

⁶ Cass. civ., Sez. lavoro, 17/12/1998, n.12652

Ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965 per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è immanente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da fatti o situazioni proprie e ineludibili del lavoratore (salvo il limite in questo ultimo caso del cosiddetto rischio elettivo) e pertanto qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto. (In base al suddetto principio la S.C. ha ritenuto avvenuto in occasione di lavoro e ricollegabile, in ultima analisi, a culpa lata imprenditoriale l’infortunio occorso ad una lavoratrice che, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, era caduta nel bagno dello stabilimento il cui pavimento risultava viscido e scivoloso a causa di un’anomala fuoriuscita di acqua dal termosifone rotto ivi installato).

oppure ancora succede che i genitori, che pur sanno essi stessi sciare, si accorgono di non riuscire a trasmettere ai propri figli quei primi importanti rudimenti, in questi casi sono i genitori stessi parte contraente nel contratto a favore dei figli minori di cui hanno la rappresentanza.

Le prime lezioni sono molto particolari ed i maestri, al di là dei consigli della progressione per l'insegnamento⁷ cercano un rapporto molto ravvicinato con i propri clienti, possibile però solo nelle lezioni individuali o comunque con pochissimi allievi. Spesso si vede sui campetti per i principianti che il maestro di snowboard senza mettere la tavola ai propri piedi conduce per mano l'allievo e gli spiega come, mettendo la tavola perpendicolare al pendio è possibile rimanere fermo e poi dandogli la mano gli fa acquisire l'automatismo che permette di girare la tavola. Anche il maestro di sci, molto spesso ricorre ad un vero e proprio contatto fisico quando per insegnare lo spazzaneve tiene le punte degli sci dell'allievo vicine tra loro e procede sul campetto sciando alla rovescia, piegato in avanti mentre con le proprie mani trattiene le punte degli sci in modo che l'allievo prenda coscienza della spinta dei talloni verso l'esterno e acquisisca l'automatismo che permette di divaricare le code degli sci e di tenere vicine le punte senza incrociare gli sci, che all'allievo alle prime esperienze sembrano terribilmente ingombranti.

Dopo le prime lezioni questo rapporto stretto tra il maestro e l'allievo inevitabilmente cessa e l'allievo è solo sui propri sci o sulla sua tavola da surf, anche se il suo maestro gli sta vicino⁸ con i suoi consigli.

Ma allora, se l'allievo è solo, sui propri sci ci si deve chiedere quale incarico si è assunto il maestro nei suoi confronti.⁹

L'obbligo del maestro verso il suo allievo consiste nel mettere a disposizione la propria competenza, senza per questo poter garantire un risultato. Vi sono giornate in cui la neve è morbida, ben trattata, simile a un velluto steso su un biliardo e l'allievo ha facilità nell'eseguire gli esercizi proposti dal maestro, al contrario altre occasioni in cui per condizioni sfavorevoli del tempo o occorre uno sforzo maggiore. Anche la visibilità ha la sua importanza e si possono alternare condizioni di tempo sereno a giornate di luce scarsa, o di nebbia dove è più difficile percepire gli ostacoli e le difficoltà del terreno. L'allievo poi può essere più o meno predisposto alle discipline sportive in genere ed allo sci in particolare, con la conseguenza che a parità di impegno da parte del maestro, il risultato della lezione può essere molto diverso. Ne consegue che per valutare l'adempimento contrattuale da parte del maestro di sci occorrerà fare riferimento all'impegno e alla professionalità durante il tempo dedicato all'insegnamento, non invece all'effettivo apprendimento dell'allievo. Questo impegno andrà valutato secondo lo stato dell'arte del momento. Con un conseguente dovere da parte del maestro di mantenersi sufficientemente allenato ed aggiornato.

Nemmeno l'incolumità dell'allievo può essere astrattamente garantita, proprio perché, non solo nello sport, ma in tutte le attività umane possono accadere incidenti non voluti, o le condizioni di salute della persona possono nascondere rischi naturali.¹⁰ Anche per quanto riguarda la sicurezza

⁷ Testo ufficiale per l'insegnamento dello sci alpino; dello sci di fondo; dello snowboard curato dal Comitato scuole maestri della FISJ e sotto l'egida del CONI.

⁸ Trib. Brescia, Sez. II, 18/01/2003, C.E. C. D.M. e altri; in Mass. Trib. Brescia, 2004, 191: È esclusa la responsabilità della scuola di sci in ordine alle lesioni subite da un allievo nel corso di una lezione per fatto di un terzo che lo investa su una pista aperta a tutti, ove il maestro del quale si avvalga la scuola si trovi nell'impossibilità di evitare l'evento dannoso e dal suo comportamento esulino profili di colpa.

⁹ Cass. civ., Sez. III, 30/05/2001, n.7387-L'attività di maestro di sci rientra tra le prestazioni di opera intellettuale e, dunque, l'obbligazione deve qualificarsi come obbligazione di mezzi, con la conseguenza che grava pur sempre sull'allievo, che voglia agire a titolo di responsabilità contrattuale, l'onere di allegare e provare, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., la negligenza dell'istruttore, oltre, naturalmente, il nesso causale tra colpa e danno, salva la possibilità del prestatore d'opera di fornire a sua volta la prova della non imputabilità della violazione dell'obbligo di diligenza. Non sussiste pertanto, in tal caso, differenza alcuna, sotto il profilo probatorio, tra azione di responsabilità a titolo contrattuale o extracontrattuale.

¹⁰ CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE, 8 ottobre 1999, depositata in data 19 aprile 2000. Nella specie un ragazzo durante una lezione di educazione fisica e più precisamente durante la corsa nella fase di riscaldamento fu preso da malore, trasportato in Ospedale decedette subito dopo il ricovero, a seguito di autopsia risultò che la causa ultima della morte era da attribuirsi ad una pregressa malattia congenita che colpiva il sistema cardiocircolatorio, di cui il ragazzo soffriva ma che non era mai stata diagnosticata in precedenza. I familiari chiamarono in causa la

dell'allievo, di cui deve avere cura, il maestro è dunque tenuto ad uniformarsi alla tecnica del momento in materia di insegnamento dello sci¹¹ e delle sue discipline, con la conseguenza che anche per quanto riguarda l'incolumità dell'allievo dovrà parlarsi di obbligazione di mezzo.¹² Nel senso che il maestro dovrà mettere in pratica tutto quanto è parte della sua professionalità anche al fine di tutelare e salvaguardare l'incolumità del proprio cliente, pur non potendo a priori garantire che non capiti alcun incidente.

Dal punto di vista contrattuale egli adempirà la sua obbligazione mettendo in pratica questi principi¹³, in mancanza egli potrà rispondere di inadempimento contrattuale se non lo avrà fatto, se egli cioè non avrà avuto cura del suo allievo con la competenza e diligenza tipica della sua professione.

L'allievo insoddisfatto potrà anche agire in causa lamentando le carenze del maestro, e per contro il maestro potrà provare l'esatto adempimento del contratto.¹⁴ Il termine di prescrizione dell'azione applicabile al caso concreto sarà quello di dieci anni in caso di inadempimento.

Raramente le cause riguardano un inadempimento fine sé stesso, ciò può capitare nel caso di contratti di grosse organizzazioni turistiche con le relative contraenti scuole di sci.

Per lo più il contenzioso riguarda casi di incidente e sussiste la possibilità che il maestro possa rispondere anche penalmente delle proprie azioni o omissioni se in stretto nesso eziologico con la sua condotta, che ben può essere anche omissiva poiché ai sensi dell'articolo 40 del codice penale, non aver impedito un evento quando si ha l'obbligo giuridico di farlo, equivale a cagionarlo, ed il maestro deve sorvegliare sull'incolumità del proprio allievo con diligenza. Deve però verificarsi un evento e non basta la sola possibilità astratta che ciò si verifichi, segnatamente l'allievo che per la

compagnia di assicurazione con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione da cui l'istituto scolastico dipende, aveva assicurato gli alunni contro gli infortuni occorsi durante le lezioni di educazione fisica. Il Tribunale di Lanciano accolse la domanda, e la Corte di appello, confermò la sentenza, con decisione condivisa dalla Corte di Cassazione. Ai sensi di polizza (art. 1, 8) è da ritenere coperto dall'assicurazione infortuni l'evento dovuto da causa fortuita, violenta ed esterna, che in questo caso è stata individuata nella corsa di riscaldamento in palestra che, durante la lezione di educazione fisica, determinò il malore del giovane e la sua successiva e repentina morte. Tale corsa è stata ritenuta dal giudice del merito un fatto accidentale (o fortuito), esterno all'organismo umano (onde non può considerarsi una malattia) e violento. Per quanto attiene, specificamente, al requisito della causa "violenta", (su cui l'assicurazione ricorrente in Cassazione insisteva in particolare modo per sostenerne la non ravvisabilità nel caso di specie, va osservato che l'interpretazione della clausola contrattuale operata dalla Corte di appello è conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nel fare applicazione dell'uguale formula prevista dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sull'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro (infortunio avvenuto "per causa violenta"), ravvisa tale causa nello sforzo fisico che determini con azione rapida ed intensa la lesione, operando dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore (v., di recente, Cass. 5 ottobre 1998 n. 9888; 6 novembre 1995 n. 11559; 14 maggio 1994 n. 4736). E la corsa in palestra può considerarsi lo sforzo fisico che, in modo improvviso e rapido, ha prodotto il perturbamento effettivo dell'equilibrio vitale.

¹¹ Pret. Cavalese, 07/05/1981, Riv. Giur. Scuola, 1985, 373, nota di BONDONI: Il maestro di sci risponde degli infortuni subiti dagli allievi, secondo le norme che disciplinano la prestazione d'opera intellettuale; pertanto egli non risponde dei danni subiti da un allievo nell'ambito di esercitazioni adeguate alle sue capacità tecniche.

¹² Contra: v. Cesare De Sapia: "Profili critici in tema di responsabilità del maestro di sci" in Forum giuridico 2006." ai sensi degli art. 1,2 L.n.291/1998, l'allievo come consumatore e titolare di fondamentale diritto alla sicurezza del servizio"

¹³ Corte di Cassazione 27/6/2002 n.9346Sezioni unite,Parmentola / RAS / Ministero Pubblica istruzione:" In conclusione, componendo il contrasto, deve escludersi che sia invocabile la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, nei confronti dei precettori, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l'allievo abbia procurato a se stesso.

Il contrario assunto postula infatti una radicale alterazione della struttura della norma, che delinea una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, in quanto il precettore risponde verso il terzo danneggiato per il fatto illecito compiuto dall'allievo in danno del terzo, per non averlo impedito in ragione di una presunzione di culpa in vigilando, laddove nel caso di autolesione il precettore sarebbe ritenuto direttamente responsabile verso l'alunno per un fatto illecito proprio, consistente nel non aver impedito, violando l'obbligo di vigilanza, che venisse compiuta la condotta autolesiva." "Per completezza d'esame (la questione non ha infatti formato oggetto del presente giudizio nelle fasi di merito) è utile precisare che, nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.""

¹⁴ Cass. pen., Sez. IV, 19/02/1991, Souberan, in Mass. Cass. Pen., 1992, fasc.11, 82: Rettamente è affermata la responsabilità per il reato di cui all'art. 589 c.p. di un maestro incaricato di svolgere un corso di sci fuori pista, che abbia accompagnato in una zona nella quale era previsto il pericolo di valanghe alcuni allievi che siano poi stati investiti ed uccisi da una massa di neve staccatasi dall'anticima di un monte; gli insegnanti, infatti, sono tenuti a vigilare sull'incolumità dei loro allievi nel periodo in cui si esercitano sotto la loro guida; tale obbligo trova il suo fondamento in primo luogo nell'uso e nella prassi consolidata che deve ritenersi tacitamente richiamata ogni qualvolta si stipula un contratto, anche verbale, di insegnamento tra una scuola o un maestro ed un allievo; al di fuori del contratto, l'obbligo trova fondamento anche nell'art. 2043 c.c. che impone di non provocare danni ingiusti.

condotta del maestro ha subito lesioni, vuoi perché lo ha spinto verso traguardi per lui insuperabili, vuoi perché ha ommesso di prendersi cura di lui potrà adire le vie legali ed il maestro finirà per trovarsi davanti al giudice penale e sarà chiamato a rispondere per lesioni colpose ovvero anche per omicidio colposo, qualora dall'incidente occorso derivi la morte dell'allievo.

Il reato di lesioni colpose ai sensi dell'articolo 590 C.P. è però procedibile solo a querela di parte, pertanto l'allievo, in proprio se maggiorenne, per mezzo dei genitori legali rappresentanti se minorenni, dovrà proporre querela entro il termine di novanta giorni, diversamente l'azione penale è improcedibile.

Diverso è il caso più grave di omicidio colposo, vuoi che la morte sia avvenuta nell'immediatezza del sinistro, vuoi che sia avvenuta successivamente, ma come sua conseguenza. In questi casi l'azione penale procede d'ufficio.

Nei casi di processo penale l'allievo non dovrà preoccuparsi personalmente di procurare le prove da utilizzare in giudizio poiché è la Procura della Repubblica che si occuperà di istruire la causa, con un esito che può essere di archiviazione, se le prove raccolte non saranno sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, ovvero di rinvio a giudizio ed in quella sede processuale l'allievo potrà trovare soddisfazione ottenendo il risarcimento di tutti i danni materiali e morali conseguiti alla condotta del maestro.

La responsabilità penale per aver cagionato un danno alla persona per imprudenza, negligenza o imperizia ben può sovrapporsi alla responsabilità contrattuale quando il maestro nel suo agire o nel suo omettere la dovuta sorveglianza sia venuto meno agli impegni contrattuali.

Si sovrappongono diverse scelte e strategie processuali, ad esempio nel caso in cui l'allievo abbia più o meno volutamente lasciato scadere i termini per la querela, gli rimarrà la possibilità di agire in sede civile, in tal caso, quale attore nel processo sarà cura dell'allievo dimostrare che il danno da lui subito è dipeso dalla condotta del maestro e se egli potrà dimostrare l'inadempimento contrattuale, il maestro risponderà dei danni a titolo di responsabilità contrattuale, se invece potrà dimostrare che pur avendo seguito pedissequamente le regole del contratto, cionondimeno l'evento dannoso è avvenuto per colpa del maestro, la responsabilità sarà di tipo aquiliano, con diversi effetti sul piano della prescrizione.

Il campo dell'insegnamento è assai controverso, e spesso fonte di notevole contenzioso, non vi è dubbio che le regole contrattuali sono quelle del contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2229/2238 del Codice civile¹⁵, anche se nel caso dello sci, come anche in quello di tutti gli sport, vi è una prevalenza dell'attività fisica, finalizzata però non ad un puro sforzo fisico, quanto piuttosto a trasmettere all'allievo la padronanza del proprio corpo e la precisione del gesto atletico.

Nell' eseguire la propria lezione il maestro deve quindi applicarsi con la dovuta diligenza e far comprendere all'allievo come esercitarsi nello sport che ha scelto di imparare, conoscerne le dinamiche, e le regole da rispettare.

La diligenza del maestro nell'insegnamento non deve essere valutata secondo il parametro dell'uomo qualunque e nemmeno secondo il comportamento di un buon padre di famiglia, ma va verificata sul piano della diligenza tipica della propria professione (1218 C.C.).

Pertanto il maestro di sci, qualunque sia la propria specialità deve mettere in pratica tutte le conoscenze che fanno parte del proprio bagaglio tecnico, della propria esperienza, delle nozioni apprese durante i corsi di preparazione e di aggiornamento.

¹⁵ Cass. civ., Sez. III, 30/05/2001, n.7387, in *Studium juris*, 2001, 1377: L'attività di maestro di sci rientra tra le prestazioni di opera intellettuale e, dunque, l'obbligazione deve qualificarsi come obbligazione di mezzi, con la conseguenza che grava pur sempre sull'allievo, che voglia agire a titolo di responsabilità contrattuale, l'onere di allegare e provare, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., la negligenza dell'istruttore, oltre, naturalmente, il nesso causale tra colpa e danno, salva la possibilità del prestatore d'opera di fornire a sua volta la prova della non imputabilità della violazione dell'obbligo di diligenza. Non sussiste pertanto, in tal caso, differenza alcuna, sotto il profilo probatorio, tra azione di responsabilità a titolo contrattuale o extracontrattuale.

Il codice deontologico della professione di maestro di sci¹⁶ prevede appunto che il maestro deve usare la massima “diligenza, cura e perizia” richieste per la pratica di una disciplina sportiva quale lo sci, ed il precetto è rafforzato ancora dall’obbligo di assicurarsi adeguatamente contro i rischi di provocare danno nei confronti degli allievi e dei terzi, derivanti dall’esercizio della professione.¹⁷

Sempre secondo il codice deontologico il maestro di sci (art.1) nell’esercizio della sua professione, che è quella di insegnare questo sport, adempie anche ad una funzione sociale, ed infatti prevede che occupandosi di una attività “ricreativa” spetta al maestro aiutare l’allievo a conoscere e comprendere l’ambiente della montagna ed educarlo al corretto comportamento sulle piste e nell’ambiente naturale.

Il maestro non può dimenticare che la confidenza con la neve ed il pendio non è intuitiva per chi non abbia prima vissuto in montagna e che pertanto è all’oscuro dei pericoli e degli esiti dei propri movimenti, quando mette per la prima volta ai propri piedi degli attrezzi piuttosto ingombranti e per loro destinazione scivolosi quali sono gli sci e nelle mani due bastoncini appuntiti.

Si attagliano perfettamente anche alla lezione di sci le regole dettate dal codice civile in merito alla responsabilità tipica del precettore o del maestro d’arte il quale ai sensi dell’articolo 2048 del Codice Civile è responsabile dei danni cagionati dal fatto illecito dei propri allievi per tutto il periodo in cui sono affidati alla loro vigilanza.¹⁸

Le norme stabilite dal Codice Civile in merito al contratto di prestazione d’opera intellettuale sono generali in quanto delineano uno schema che si attaglia a tutte le professioni. Si tratta tuttavia di un contratto tipico nel quale è enfatizzata la scelta del professionista come persona al quale l’allievo, o chi sceglie per lui, desidera affidarsi e la conseguente fiducia, che deve essere reciproca e che ha alla base del contratto il libero e consapevole accordo delle parti, pertanto ai sensi dell’articolo 2232 del Codice Civile il prestatore d’opera, nel nostro caso il maestro, deve svolgere personalmente il proprio incarico didattico, può avvalersi di sostituti o di ausiliari purché vi sia accordo con l’altra parte contraente, tenendo conto sempre dell’importanza della continuità didattica.

Proprio perché si tratta di norme generali, il contenuto del contratto di insegnamento degli sport della neve non può essere ricavato solo dal codice civile, ma occorre tener presente i precetti dettati dal codice di deontologia professionale approvato dal Collegio nazionale dei maestri di sci, le consuetudini di ogni località e nel caso delle scuole di sci quanto generalmente offerto ai propri clienti, inoltre è da sottolineare che nell’ottica di un corretto insegnamento, il maestro di sci è tenuto a far conoscere ai propri clienti le norme dirette a disciplinare la circolazione sulle piste di sci¹⁹ e le prescrizioni in materia di utilizzo degli impianti di risalita, che sono norme di diritto positivo. Nella lezione di sci, il maestro dovrà anche far conoscere al proprio cliente tutto quanto attiene alla struttura tipica della stazione di sci nella quale esercita la professione, ciò con particolare riferimento alle caratteristiche del territorio che il maestro stesso deve conoscere in modo da poter accompagnare i suoi clienti in sicurezza.²⁰

¹⁶ articolo 11, 12, paragrafo “*Dei rapporti con gli allievi*”

¹⁷ Corte dei Conti, Sez. II, 27/04/1993, n.104; Proc. gen. C. Gori e altri, in Riv. Giur. Scuola, 1993, 1164: I docenti, incaricati di accompagnare gli alunni, durante una c.d. settimana bianca, sui campi di sci, non sono responsabili dei danni che la p.a. abbia dovuto risarcire, in base ad una sentenza del tribunale civile, per un infortunio subito da un alunno, se essi abbiano consegnato l'alunno stesso al maestro di sci, sul quale ricadeva l'obbligo della vigilanza sul comportamento dell'allievo.

¹⁸ Pret. Malè, 09/11/1983, Riv. Giur. Scuola, 1985, 375, nota di BONDONI: Il maestro di sci risponde degli infortuni subiti dagli allievi, quale precettore, ai sensi dell’art. 2048, 2° comma c. c., nonché, penalmente, per imprudenza, negligenza ed imperizia ai sensi dell’art. 43 c. p.

¹⁹ L.n.363/2003 art.8/20; L.R. VdA n.9/1992 art.11; L.R. n.27/2004 VdA art.5,7,8.

²⁰ Cass. civ., Sez. III, 19/07/2004, n.13334; Mestrovich C. Alleghe Funivie SpA.”L’accesso ad un comprensorio sciistico, costituito da numerose piste da sci di proprietà di soggetti diversi, a mezzo di un contratto atipico di “skipass”, che consente allo sciatore, dietro corrispettivo, di utilizzare liberamente e illimitatamente, per il tempo previsto dal contratto, tutti gli impianti di risalita facenti parte del comprensorio, non implica una responsabilità contrattuale solidale di tutti i proprietari delle singole piste per gli incidenti verificatisi su una delle piste a causa dei difetti di manutenzione della stessa (nel caso di specie, mancanza di neve non adeguatamente segnalata), in quanto gli obblighi di manutenzione e custodia ricadono esclusivamente sul proprietario di ciascun impianto facente parte del comprensorio.”

Particolarmente importante è il rispetto del tempo pattuito per la lezione e che il maestro deve dedicare al proprio allievo calcolando le sue possibilità ed i tempi di percorrenza degli impianti e delle piste. E' un momento assai delicato quello del termine della lezione, e il maestro deve sempre far in modo che l'allievo sia giunto con il suo maestro nel luogo convenuto per la fine della lezione che a volte, nelle stazioni dove esiste un impianto di arroccamento, può non coincidere con la sede principale della scuola, ma con un luogo a ciò appositamente destinato e, quando l'allievo è minorenne, dove possa essere riconsegnato ai propri genitori o agli organizzatori del gruppo che ne assumono la responsabilità. Il maestro, per il contenuto del contratto di prestazione d'opera concordemente stipulato, ha assunto la cura del proprio allievo, per il periodo della lezione, inoltre costituisce per il proprio cliente un punto di riferimento sicuro e ben può darsi che senza di lui il suo allievo si trovi realmente in difficoltà, soprattutto quando si tratta di persona assolutamente ignara delle caratteristiche e dei pericoli della montagna oppure di un bambino con un senso dell'orientamento relativo, dunque è necessario che la lezione finisca nel luogo sicuro, facile, situato al termine delle piste o comunque accessibile dall'impianto di arroccamento e comunque predeterminato: abbandonarlo può voler dire esporlo ad un pericolo, con le conseguenti responsabilità per il maestro, anche sul piano penale.²¹

Occorre però ricordarsi che il maestro di sci solo in alcuni casi segue il suo allievo per lunghi periodi, per lo più se ne occupa per una sola ora, o per qualche ora, per il periodo della settimana bianca²² e solo raramente si occupa della crescita dei ragazzi, ciò che può capitare nel caso di sci club o di organizzazioni similari.

Nella maggior parte dei casi dunque il maestro non conosce nulla del suo allievo, che rappresenta per lui una incognita, ciò non lo esime però dall'aver verso di lui la giusta attenzione al fine di scegliere il metodo d'insegnamento più adatto ed i percorsi secondo la sua possibilità cercando da una parte di accontentare le esigenze e le speranze dell'allievo, dall'altra di non esporlo a inutili rischi.

Come in tutti gli sport anche nello sci avviene che all'inizio tutto è ostico e difficile, a cominciare dall'allacciare gli attacchi, dal prendere confidenza con questi attrezzi lunghi e ingombranti che hanno una innata tendenza ad incrociarsi tra loro, con inevitabile effetto caduta. Andando avanti l'allievo può affrontare con successo discese sempre più difficili.

All'occhio critico e professionale del maestro non sfugge la situazione del principiante, anche se questo si presenta con una tenuta tecnicamente valida, ma evidentemente troppo nuova, è invece più difficile valutare le reali capacità dell'allievo medio.

E' utile ricorrere a chiedere all'allievo le sue pregresse esperienze e, se disponibile, visionare il pagellino che una precedente scuola di sci gli ha rilasciato.

La valutazione per livelli, così come disegnati nella progressione della scuola italiana di sci, offre al maestro la possibilità di insegnare con continuità rispetto alle pregresse esperienze dell'allievo.

Il maestro sa che l'allievo che ha superato il primo livello bronzo di base è appena in grado di eseguire una sequenza di curve a spazzaneve su un pendio modesto, ottenuta mediante il cambiamento di peso sugli sci, alternando la spinta latero posteriore delle code. Si parla qui di un orientamento del corpo verso la direzione voluta, mentre la presa di coscienza della potenzialità del proprio corpo e lo sfruttamento della rotazione per ottenere una scivolata sterzante inizia dal livello bronzo avanzato, che termina con l'obiettivo tecnico di una sequenza di virate. In questo livello si

²¹ Codice penale. Articolo 591. Abbandono di persone minori o incapaci.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Comma 3: La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale [c.p. 582], ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

²² Cass. civ., Sez. III, 15/01/2003, n.482, Arci Scandicci C. Bellini:L'associazione organizzatrice di una c.d. «settimana bianca» e di corsi di sci per principianti ha il dovere di provvedere alla sorveglianza dei partecipanti minori di età per tutto il tempo in cui gli sono stati affidati (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità dell'Arci, organizzatrice di una c.d. «settimana bianca», per i danni riportati da un minore nell'effettuare una discesa su di una pista di sci, per avere essa ommesso di vigilare affinché questi non sciasse in assenza dell'istruttore, ed aveva - allo scopo - ritenuto che il fatto si era verificato al di fuori della normale alea dello sport).

inizia a parlare di angolazione, intesa come presa di coscienza del baricentro e della potenzialità del proprio corpo a dirigere gli sci modificando l'inclinazione, l'allievo però in questo livello non è ancora in grado di gestire gli spigoli. Questa abilità costituisce l'obiettivo tecnico del livello argento, dove l'allievo è già in grado di scegliere e mantenere la direzione voluta, ma è ancora lontano dalla capacità di condurre gli sci, obiettivo che si raggiunge nel percorso didattico oro di base e oro avanzato il cui obiettivo è la curva agonistica e la ricerca della precisione tecnica del gesto atletico.

Visionando il pagellino il maestro, che per la prima volta vede il suo allievo, può avere un'idea della capacità già acquisita dall'allievo e ricavarne un orientamento su come gestire la propria lezione in modo da non deludere le aspettative, ma nello stesso tempo senza esporre il proprio allievo o il proprio gruppo a difficoltà che non possono ancora essere superate.

Nella maggior parte dei casi i clienti che si rivolgono alla scuola di sci non hanno ancora raggiunto l'abilità nel condurre le curve, con la conseguenza che il maestro dovrà tenerne conto non solo al fine di scegliere la pista dove svolgere la lezione, ma anche in relazione all'affollamento delle piste. Quando le piste sono affollate l'allievo, che non è ancora in grado di condurre i propri sci con precisione, è esposto a incidenti per scontro con altri sciatori o investimento. Di questo pericolo il maestro deve tener conto.

Ogni scuola di sci, al termine della settimana di corso collettivo e della gara finale²³ fornisce ai suoi allievi il relativo attestato di frequenza con il livello raggiunto. Questa è un'abitudine molto diffusa, ma spesso si tratta di una valutazione del gruppo e fornisce indicazioni su quello che per quel gruppo è stato il livello della lezione tenuta dal maestro e l'obiettivo da raggiungere durante il corso, non è una votazione di profitto del singolo allievo e non vi è certezza che l'allievo abbia effettivamente raggiunto l'obiettivo, pertanto si tratta di una valutazione inevitabilmente molto approssimativa, inoltre il maestro che subentra non può conoscere quali fossero le reali situazioni nelle quali le lezioni si sono svolte, pertanto gli allievi che con profitto hanno frequentato la settimana bianca in condizioni meteorologiche e di neve propizie, potrebbero non avere lo stesso rendimento in situazioni più proibitive.

Una particolare situazione è quella delle lezioni collettive, dove il successo della lezione dipende anche da una buona distribuzione dei gruppi per livelli omogenei. In valle d'Aosta si è scelto di porre un limite massimo di allievi per ogni maestro.²⁴ Per le lezioni collettive tale numero è stato fissato nel massimo di dodici allievi, e si tratta già di un numero notevole se si pensa alla modalità di lezione dove gli allievi seguono il maestro in fila indiana, così ingombrando notevole parte della pista, e dove, quando non è stata raggiunta una buona omogeneità succede che il primo segue la traccia del maestro, i seguenti allievi fanno come possono per mantenere il contatto con il gruppo.

Per quanto riguarda l'età degli allievi, è evidente che questo dato non è di per sé indice di capacità, anzi occorre proprio tener conto che l'apprendimento è più facile nei bambini e nei ragazzi piuttosto che nelle persone adulte che si portano nel week end o in settimana bianca il peso delle proprie

²³ Trib. Bolzano, 21/03/1992, Vaggi / Panicati: Ai sensi dell'art. 2043 c.c. sussiste la colpa esclusiva del maestro di sci (e, in solido, della scuola di sci Val Senales) e non pure dell'autore materiale dell'investimento qualora detto maestro abbia ommesso di adottare, prima e durante lo svolgimento della gara di fine corso, le misure organizzative e cautelari necessarie per prevenire danni alle persone, cioè di impartire agli allievi direttive e prescrizioni atte allo scopo e di vigilare che tali istruzioni venissero scrupolosamente osservate dagli stessi (nella specie, il maestro di sci aveva ommesso di pretendere e di assicurarsi che gli allievi si collocassero, dopo effettuato l'esercizio, non nella linea di massima pendenza del tracciato agonistico ma ad adeguata distanza dall'ultima porta dello slalom ed a lato del tracciato e non nella prosecuzione in linea verticale del tracciato stesso).

²⁴ L.R.V.d.a. n.44/1999 (testo base, con successive modificazioni e integrazioni), articolo 15 –Lezioni di sci:

1. Le lezioni di sci si suddividono in:

“a) lezioni private: sono predeterminate dagli stessi clienti e non possono raggruppare più di dieci persone;

b) lezioni collettive: sono organizzate dalla scuola di sci e non possono raggruppare più di dodici persone.

2. L'assegnazione degli allievi ad ogni classe di lezione collettiva tiene comunque conto dell'esigenza di consentire un efficace insegnamento dello sport dello sci.

3. Il maestro di sci, su richiesta degli interessati e con l'autorizzazione del direttore della locale scuola di sci, può fungere da accompagnatore di sciatori facenti parte di gruppi organizzati. In tal caso, il direttore della scuola stabilisce, in rapporto all'itinerario, il numero di sciatori ammissibile, con il limite massimo inderogabile di sedici persone.

4. Il maestro di sci con la qualifica di allenatore, nell'ambito di uno sci club affiliato alla F.I.S.I., può accompagnare gruppi anche superiori a sedici atleti, purché di omogenea capacità tecnica.”

preoccupazioni. Invece è molto importante la preparazione fisica, ma il maestro non può a priori sapere chi prima di affrontare lo sci ha svolto una buona preparazione presciistica, se ne accorgerà solo nel corso della lezione quando si renderà conto di una certa rigidità di base, non facile da superare. La frequenza sugli sci e la continuità nell'esercizio hanno molta importanza, ma molti allievi si dedicano allo sci in un solo periodo dell'anno, per una settimana o per le vacanze di Natale, ma anche se fanno questo tutti gli anni, in questo modo passa molto tempo tra un corso e l'altro e non è detto che il livello conquistato l'anno prima sia effettivamente mantenuto.

L'attrezzatura ha una particolare importanza e l'occhio clinico del maestro non potrà fare a meno di considerare lo stato degli sci del suo allievo prima di scegliere il percorso da affrontare: se le lamine sono sufficientemente curate per un percorso ripido e di neve dura, se l'abbigliamento è adatto alle piste più elevate del comprensorio tenendo conto della temperatura della giornata, poiché il freddo blocca i muscoli e non permette un buon rendimento, e soprattutto i più piccoli lo patiscono particolarmente: un maestro potrebbe trovarsi in difficoltà a fare scendere il suo gruppo, soprattutto se intanto deve mantenere gli impegni per la lezione successiva.

Diversa e senz'altro di maggior soddisfazione è la posizione del maestro che ha il compito di seguire a lungo il suo gruppo, come nel caso della classi di sci club che partecipano alle gare.

In questi casi il maestro vede gli stessi allievi per diverse ore durante le settimane invernali e può seguirli ed agevolare i loro progressi, con reciproca soddisfazione. In questo caso i suoi allievi nello svolgimento delle gare affrontano anche un rischio maggiore rispetto a quello dei normali sciatori turisti.²⁵ Il maestro però è tenuto a tener presente gli appuntamenti agonistici dei suoi allievi e deve prepararli perché possano affrontare con la dovuta sicurezza i percorsi di gara stabiliti per ciascuna categoria, a partire dai più piccoli, mascotte, baby, cuccioli, ragazzi, allievi, sino ai giovani e ai senior, secondo il calendario delle gare conosciuto già sin dall'inizio della stagione agonistica.

Il regolamento tecnico delle gare di sci agevola il maestro nel capire quale programma deve sottoporre ai propri allievi. Poter simulare in allenamento percorsi simili a quelli che egli troverà in gara lo aiuterà a raggiungere i successi che desidera, ed una buona preparazione tecnica oltre che atletica metterà i suoi allievi al riparo da incidenti.

Le legge sulle piste precisa anche che le stazioni di sci debbo riservare percorsi per gli allenamenti.²⁶

Capita però che in alcune stazioni diversi sci club facciano attività agonistica oppure che pur essendoci un solo sci club diverse categorie di atleti debbano svolgere programmi di allenamento diversi, così non sempre è possibile avere una pista riservata e occorre invece dividerla con altri atleti, inoltre quasi mai l'accesso alle piste riservate è vigilato, con la conseguenza che non c'è a disposizione una pista esclusiva, con la conseguenza che incidenti per eventuale scontro con sciatori turisti non può mai essere esclusa. Il problema è ancora più grave quando si tratta di allenarsi per le

²⁵ Cass. civ., Sez. III, 27/10/2005, n.20908; M.T./Sportass: L'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in gara ma tutti quelli (come gli arbitri, i guardalinee, i guardiaporte, i meccanici, i tecnici, gli assistenti, ecc.) che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara, per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati. Sicché, i danni da essi eventualmente sofferti ad opera di un competitore, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi ed è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi. Il relativo accertamento è demandato alla valutazione del giudice del merito, che è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso, ha rilevato l'adeguatezza e logicità della motivazione della sentenza di appello, con cui, in relazione allo svolgimento di una gara di sci, si era escluso - anche in ordine alla possibile configurabilità della corresponsabilità per atto illecito del "club" organizzatore - che un concorrente avesse tenuto una condotta anomala, rientrando l'incontrollato sbandamento nel rischio tipico ed ordinario dello slalom gigante, tenuto conto, altresì, che il guardiaporte, investito dal concorrente medesimo, al fine di compiere l'attività demandatagli, era libero di scegliere la postazione che riteneva opportuna, non esistendo alcuna norma regolamentare o, più genericamente, di prudenza che imponesse all'organizzatore della gara di disporre in merito).

²⁶ L. 24 dicembre 2003, n. 363, (in Gazz. Uff. 5 gennaio, n. 3). - Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

Articolo 2 Aree sciabili attrezzate.

4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

discipline veloci, dove le piste di allenamento non sempre sono preparate con la cura con cui debbono presentarsi le piste di gara, dunque il maestro che allena i suoi allievi si dovrà chiedere se è opportuno allenarsi su una pista che non ha i presidi di sicurezza necessari per una gara, oppure affrontare le gare senza una adeguata preparazione, oppure ancora presentare le singole difficoltà, come ad esempio i salti²⁷, scegliendo la zona del comprensorio più adatta, ma senza che l'allievo possa avere a disposizione un vero percorso organico di simulazione della gara.

Le aree sciabili delle stazioni di sci debbono essere effettivamente agibili, innevate, munite delle protezioni richieste dai disciplinari, tuttavia non tutti gli ostacoli possono essere eliminati²⁸, spetta al maestro conoscere i pericoli e le eventuali inadeguatezze mentre accompagna i propri clienti.²⁹

A tale proposito si può anche osservare che le piste dei comprensori che sono state omologate per le gare nazionali od internazionali si presentano più sicure anche per i turisti quando gli omologatori abbiano prescritto di adeguare la larghezza o di posizionare protezioni fisse, quali reti ad alta sicurezza, che per la loro particolarità non vengono posizionate per le sole giornate di gara, ma rimangono come dotazioni fisse delle piste.³⁰

In Valle d'Aosta la questione dell'allenamento è stata affrontata con scarso successo ed infatti la legge regionale n. 44/1999 che aveva riordinato la materia dell'insegnamento dello sci in Valle d'Aosta, aveva inserito una norma per cui l'attività di allenamento dei club fosse riservata a maestri che avessero raggiunto la preparazione di allenatori, prescrivendo anche un periodo transitorio abbastanza lungo, tale da permettere ai club di organizzare meglio la propria attività munendosi di allenatori.³¹ L'obiettivo però non è stato sinora raggiunto, vuoi per mancanza di personale motivato ed impegnato, vuoi per i maggiori costi che gli sci club dovrebbero affrontare, vuoi per una tuttora evidente scarsa sensibilità verso il problema.

Caratteristiche diverse, ma un unico obiettivo di apprendimento e di sicurezza accomunano tutti gli sport della neve, compreso il fondo, dove le piste possono avere differenti difficoltà e lunghezze, che il maestro deve tener presente nello scegliere il percorso del proprio allievo.

L'obiettivo della sicurezza non può però essere rimesso al solo maestro di sci, ma al contrario deve rappresentare lo sforzo comune³² ed infatti può essere raggiunto solo attraverso una sinergia da

²⁷ L. 24 dicembre 2003, n. 363, (in Gazz. Uff. 5 gennaio, n. 3). - Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

Articolo 2 Aree sciabili attrezzate.

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

²⁸ Dott. Carlo Bruccoleri: "La tutela del bordo pista", in Forum giuridico europeo della neve, Bormio 2007

²⁹ Cass. pen., Sez. IV, 21/03/2002, n.11445, Cappelletti e altri: In tema di colpa specifica, l'inosservanza della prescrizione legittimamente imposta dalla Pubblica Amministrazione costituisce, di per se', l'essenza della colpa, non essendo consentito al destinatario dell'ordine di sostituire il proprio giudizio di prevedibilità o evitabilità a quello della P.A., adottando condotte diverse. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l'esclusione della colpa dei responsabili di una pista da sci i quali non si erano attenuti alla prescrizione della apposita Commissione tecnica provinciale che aveva condizionato l'agibilità della pista alla realizzazione di una barriera dai 12 ai 14 metri dinanzi ad un ponte, ma ne avevano collocato una di lunghezza inferiore ai 10 metri).

³⁰ Avv. Marina Cotelli "le norme internazionali per l'omologazione delle piste di gara" in Forum giuridico europeo della neve, Bormio 2007

³¹ L.R. 31 dicembre 1999, n. 44

Articolo 30-Disposizioni transitorie.

Comma 5. Per un periodo massimo di sette anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'attività di allenamento può essere svolta anche da maestri di sci non in possesso della qualifica di allenatore, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). Oltre tale data gli sci club e le scuole di sci sono tenuti ad avvalersi, per la loro attività di avviamento e di perfezionamento all'agonismo di soli maestri di sci qualificati allenatori, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), o di maestri di sci analogamente qualificati dalla F.I.S.I.

(Periodo così modificato dall'art. 7, L.R. 17 marzo 2005, n. 6 a decorrere dal 1° giugno 2005, come prevede l'art. 10 della stessa legge).

³² Corte di Cassazione 20/4/2004 n.27861, Pasquali, Marchelli/ STAR S.r.l. Pista di sci Ceretto lago: Nè può rinvenirsi la fonte, come ritiene il giudice di merito, nel principio cardine della responsabilità extracontrattuale del *neminem laedere*, in quanto non può fondarsi la responsabilità penale, tipica, sulla responsabilità atipica dell'art. 2043 c.c.. Dunque, esclusa una fonte normativa, la fonte dell'obbligo di garanzia può ricercarsi solo nella fonte contrattuale, ma le cautele richieste al gestore non possono prescindere dalle caratteristiche tecniche della pista e dalla preparazione degli sciatori che normalmente le affrontano, di tal che egli è tenuto a rimuovere unicamente quelle caratteristiche costituenti insidia o trabocchetto, ovvero quelle situazioni di pericolo superiori a quelle normale cui lo sciatore accetta di esporsi. Quanto ai pericoli esterni, lo sciatore è tenuto a farsene carico, ove si tratti di pericoli tipici, quali massi, boschi, piccoli corsi d'acqua, essendo dato di comune esperienza la probabile lesività di un'uscita di

parte di tutti gli operatori³³, a partire dai gestori degli impianti a fune, dai responsabili delle piste³⁴, dalle autorità preposte all'organizzazione della viabilità³⁵, sino ai titolari di strutture di accoglienza turistica e certamente anche ai professionisti che si dedicano all'insegnamento.

Per esemplificare alcune situazioni di difficoltà basti pensare ai campi scuola che dovrebbero essere riservati ai meno capaci, sicuri e lontani dall'affollamento e con larghezza sufficiente per le scarse capacità di direzione dei principianti e invece spesso accade, che essi siano situati al margine inferiore degli impianti e delle piste dove si trovano relegati quelli che nell'impossibilità per la loro incapacità di frequentare gli impianti alti, si trovano nella zona d'arrivo che è spesso la più affollata. Un particolare accenno va fatto agli half pipe ed alle zone acrobatiche appetite in modo particolare dagli snowboarder, che hanno la caratteristica di voler essere soprattutto outsider, spesso quelle zone non sono sorvegliate e il loro utilizzo è rimesso alla prudenza degli utenti, per loro natura pericolati.

Le seggiovie inevitabilmente non permettono ai maestri delle collettive di salire insieme a tutti i propri allievi, che in questa fase non sono sotto la propria diretta sorveglianza, al contrario gli skilift³⁶ possono mettere in difficoltà il maestro nel caso in cui alcuni degli allievi cadano sulla linea e altri raggiungano la stazione superiore, così che il maestro non riuscirà a seguire tutti.

pista, mentre il gestore dovrà segnalargli o neutralizzargli ove si tratti di pericoli macroscopici o difficilmente fronteggiabili, quali curve particolarmente strette in prossimità di un precipizio, sbarramenti improvvisi, ostacoli siti in mezzo alla pista.

³³ Cass. civ., Sez. III, 06/02/2007, n.2563, C.S. C. Paganella 2001 S.p.A. in Mass. Giur. It., 2007, Bollettino legisl. tecnica, 2007, 4, 384: "La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata rilevandone l'adeguatezza della motivazione con riferimento all'esclusione della responsabilità da custodia di una società gestrice di un impianto di sci per le lesioni occorse ad uno sciatore conseguenti alla collisione, durante la discesa, con un casotto in muratura per il ricovero di un trasformatore dell'energia elettrica necessaria per il sistema di risalita posto in prossimità della pista, sul presupposto dell'accertata assenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento, invece determinato, così configurandosi un'ipotesi di caso fortuito, dalla condotta colposa della medesima vittima che non aveva osservato una velocità adeguata al luogo e che si era, perciò, imprudentemente portato fino al margine estremo del piazzale di arrivo, risultato comunque sufficientemente ampio, senza riuscire ad adottare manovre di emergenza idonee ad evitare l'urto contro il predetto ostacolo). (Rigetta, App. Trento, 31 Dicembre 2002)"

³⁴ Cass. civ., Sez. III, 26/04/2004, n.7916; Pedrini /Baratta; Le attività pericolose, che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati, rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e importano responsabilità ex art. 2050 c.c., devono essere tenute distinte da quelle normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilità secondo la regola generale ex art. 2043 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito non avesse fatto corretta applicazione di tale principio, in quanto, a fronte di un infortunio su una pista da sci per principianti in cui una giovane e inesperta sciatrice si era fratturata il femore cozzando contro i paletti in ferro collocati dal gestore per delimitare l'area di uscita dalla pista, non aveva idoneamente accertato se la collocazione dei paletti da parte del gestore, con quelle modalità e in quel particolare luogo, avesse colposamente determinato una situazione di pericolo). La pericolosità di un'attività va apprezzata, per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., esclusivamente in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l'applicazione della norma citata. In particolare, con riferimento alla gestione di un impianto sciistico, non è possibile escludere la pericolosità della suddetta attività perché coloro che praticano lo sci non adottano normalmente le cautele che sarebbero opportune, giacché così opinando si assumerebbe a parametro valutativo non già l'attitudine dell'attività a recare danno, bensì il grado di diligenza comunemente riscontrabile, laddove la questione da porsi è se, in relazione alle caratteristiche della pratica sportiva in esame, sia qualificabile come pericolosa l'attività di gestione dell'impianto con riferimento alla necessità di delimitazione della via di imbocco alla sciovvia mediante materiali rigidi infissi nella neve su area sciabile e frequentata da sciatori inesperti.

³⁵ Cass. civ., Sez. III, 18/01/2006, n.832, in Resp. civ., 2006, 5, 468: Il caso fortuito che a norma dell'art. 2051 c.c. esclude la responsabilità del custode può consistere anche nello stesso comportamento del danneggiato. Nel caso di specie, si è esclusa la responsabilità del gestore di una pista da sci, per i danni riportati da un utente sopraggiunto a velocità particolarmente elevata in una zona destinata alla sosta ed al transito degli sciatori verso gli attigui parcheggi ed impianti di risalita.

³⁶ Cass. pen., Sez. IV, 08/02/1990, Tavella, Riv. Pen., 1991, 104: Il decreto del ministro dei trasporti 15 marzo 1982, con allegato il regolamento di esercizio delle sciovvie, prescrive che <il servizio deve essere sospeso qualora... lo stato della pista, ghiacciata, costituisca un pericolo per lo sciatore>; il giudizio sulla pericolosità della pista ghiacciata va collegato alla comune esperienza e prudenza del responsabile; tuttavia <lo stato ghiacciato> costituisce condizione obiettiva della sospensione del servizio ed essendo un presupposto del relativo obbligo non è suscettibile di interpretazione estensiva; lo stato <ghiacciato> è quello in cui la neve assume la colorazione, trasparenza e durezza del ghiaccio, tanto da non consentire il passaggio né con gli sci, né con gli scarponi (salvo quelli chiodati), né con i veicoli cingolati da neve; lo stato <gelato>, invece, è quello solo superficialmente duro, che può essere solcato dalle lame degli appositi sci ed è ricercato dagli sciatori più esperti per la velocità che consente, ed è attraversabile con gli scarponi e con il <gatto delle nevi> (nella specie, la cassazione ha annullato per difetto di motivazione in ordine all'effettivo stato della pista la

Il maestro di sci non ha mezzi per rimediare queste situazioni, solo nei casi limite e a norma di codice deontologico e di prudenza il maestro di sci dovrebbe rifiutare una lezione che non ha le sufficienti garanzie di sicurezza, ma in questo modo, a fronte dell'inadempimento contrattuale del gestore degli impianti³⁷ il maestro di sci, rifiutando la lezione, cosa che gli è consentita, farebbe venire a mancare il supporto didattico ad un allievo che si esporrebbe da solo al pericolo insito nella stazione di sci che sta frequentando e dove il maestro è anche un operatore.

Appare importante raggiungere il giusto equilibrio affinché la gradualità nell'apprendimento³⁸ possa diventare una regola anche per la stazione di sci, in una sinergia armoniosa tale da permettere agli utenti di esercitarsi in piena sicurezza.

Aosta, 25 febbraio 2009

Marisella Chevallard

sentenza di merito che aveva ritenuto il legale rappresentante e capo servizio di una società che gestiva una scivola responsabile della morte di uno sciatore che, staccatosi dal traino dell'impianto di risalita e precipitato in un ripido avvallamento adiacente, era finito dopo quaranta-cinquanta metri contro un masso, riportando così un trauma cranico che ne aveva determinato il decesso).

³⁷ Tribunale di Pinerolo, 18/10/2001, Arcamone/Sestriere S.p.a.: In relazione alle piste di discesa il fornitore del servizio - per adempiere ai suoi obblighi contrattualmente assunti - non deve limitarsi a delimitare le piste ed a batterle, ma deve fare in modo e, quindi, controllare che le stesse si trovino in condizioni tali da essere adeguatamente fruibili e da non esporre gli utenti a pericoli maggiori di quelli normalmente connessi a quelle che sono le ineliminabili difficoltà presentate dalla pista stessa (ad esempio pendenza, tipo di neve, ampiezza del tragitto, ecc.), alle quali lo sciatore accetta volontariamente di esporsi, ritenendo di essere ad un livello di esperienza tale da poterle senza pericolo affrontare.

³⁸ Da Max Liotier: "Les seigneur de la neige" – Ai-je toujours fait ce que j'avais a faire ? Ai-je bien rempli mes contrats ?...Le rôle de moniteur consiste a partir de ces qualités pour tirer de l'élève ce dont il est capable, mais seulement cela: lui permettre de decouvrir ses possibilités. Le meilleur pédagogue, le plus fin démonstrateur ne pourra jamais, par la simple figuration d'un geste et son explication, tirer ce geste d'un élève si ce dernier ne possède pas en lui les qualités qui le permettent...Le moniteur qui a senti les possibilités d'un élève les lui fait decouvrir, c'est bien; mais il faut qu'il s'arme de patience, car cette nouveauté technique mettra un certain temps a devenir réflex...